

(N. 1924)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI e ORCIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1986

Ripristino della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL

ONOREVOLI SENATORI. — Un ordine del giorno approvato sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della Repubblica (rispettivamente, il n. 9/3475/1 del 26 febbraio 1986 e il n. 9.1632-B.1 del 27 febbraio 1986) ha impegnato il Governo a porre in essere ogni iniziativa, anche legislativa, volta a ripristinare, nel termine del 1° luglio 1986 ed in attuazione di una chiara determinazione del Parlamento in tale senso, la cadenza annuale (e non biennale) nella rivalutazione delle rendite INAIL erogate a qualsiasi titolo, in presenza di una variazione non inferiore al 5 per cento (e non al 10 per cento) delle retribuzioni precedentemente fissate.

Venuto a scadenza inutilmente il termine assegnato dall'ordine del giorno, emerge l'esigenza di una modifica legislativa diretta ad impedire che in conseguenza di un carente coordinamento legislativo delle disposizioni dell'articolo 20 della legge finanziaria per il 1986 siano gravemente penalizzati tutti i titolari di rendite INAIL.

Il ripristino della cadenza annuale, a partire dal 1° luglio 1985, della rivalutazione delle rendite INAIL non comporta oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il bilancio dell'Istituto per tale anno è stato impostato nella previsione che la rivalutazione delle rendite avvenisse annualmente.

Per i prossimi esercizi sarà invece necessario tenere conto, in sede di revisione ministeriale delle tariffe dei premi, degli oneri conseguenti alla riliquidazione annuale delle rendite, nel quadro della complessa situazione gestionale dell'Istituto.

Rilievo non minore riveste l'impegno formulato dai medesimi ordini del giorno, e tuttora disatteso dal Governo, a consentire che, in ragione di considerazioni attinenti alla scioltezza operativa ed all'equilibrio finanziario dell'INAIL, l'Ente possa trasferire in conto fruttifero le disponibilità depositate a titolo infruttifero nella tesoreria unica.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria 1986) al fine di ripristinare la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL, al verificarsi di una variazione delle retribuzioni medie non inferiore al 5 per cento.

L'articolo 2 consente il trasferimento in conto fruttifero delle somme depositate dall'INAIL presso la tesoreria unica.

L'articolo 3 prevede che dell'onere conseguente alla rivalutazione annuale delle rendite debba tenersi conto in sede di revisione delle tabelle dei premi assicurativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio » sono sostituite dalle parole: « sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno ».

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento » sono sostituite dalle parole: « qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento ».

3. All'articolo 20, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « le variazioni inferiori al 10 per cento » sono sostituite dalle parole: « le variazioni inferiori al 5 per cento ».

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è incluso nella tabella A di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 3.

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge per il 1986 si provvede a carico del bilancio dell'INAIL ed all'onere per gli anni successivi con la rideterminazione delle tariffe dei premi INAIL.